

Il presente verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Demetrio DELFINO

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa Giovanna A. ACQUAVIVA

## CITTA' DI REGGIO CALABRIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 6 del 10 FEBBRAIO 2017

<p>PARERE FAVOREVOLE In ordine alla regolarità tecnica (Art.49 del T.U. 18/8/2000, n.267)</p> <p>IL RESPONSABILE Dott.ssa Carmen Stracuzza</p>	<p>PARERE FAVOREVOLE In ordine alla regolarità contabile (Art.49 del T.U. 18/8/2000, n.267)</p> <p>IL RESPONSABILE Dott. Daniele Piccione</p>
--	---

**OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA N. 505/2016 TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA SEZ. LAVORO A FAVORE DI FERRARA DIEGO + ALTRI**

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **dieci** del mese di **febbraio**, alle ore **11.40**, nella sala delle Adunanze consiliari presso Palazzo San Giorgio, a seguito di convocazione del Presidente del Consiglio prot. n. **19442** del **07.02.2017** si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria di prima convocazione.

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio, Sig. **Demetrio DELFINO**.

Risultano presenti il Sindaco e n. **25** Consiglieri, come dal seguente prospetto:

N. 1074 Reg.

Si certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio online ai sensi dell'art. 32, comma 1, legge 18 giugno 2009, n. 69, e vi rimarrà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi.

Reggio Calabria, li **21 FEB. 2017**

L'INCARICATO  
*[Firma]*

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa Giovanna A. ACQUAVIVA

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi a partire dal **21 FEB. 2017**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

è divenuta efficace il **10 FEB. 2017**;

Perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs 18/8/2000, N.267.

Perché decorso il 10° giorno dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del D.Lgs 18/8/2000, N.267.

Reggio Calabria, li **21 FEB. 2017**

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa Giovanna A. ACQUAVIVA

N.	Cognome e Nome	Presenza	N.	Cognome e Nome	Presenza
1	FALCOMATA' Giuseppe - Sindaco	SI	25	DATTOLA Lucio	SI
2	ALBANESE Rocco	SI	26	CARACCILO Maria Antonietta	NO
3	BOVA Filippo	SI	27	D'ASCOLI Giuseppe	NO
4	BRUNETTI Paolo	SI	28	DATTOLA Luigi	SI
5	BURRONE Filippo	SI	29	IMBALZANO Pasquale	SI
6	CASTORINA Antonio	SI	30	MAIOLINO Antonino	SI
7	DELFINO Demetrio	SI	31	MATALONE Antonino	NO
8	GANGEMI Francesco	SI	32	PIZZIMENTI Antonio	SI
9	IACHINO Nancy	SI	33	RIPEPI Massimo Antonio	SI
10	IMBALZANO Emiliano	NO			
11	LATELLA Giovanni	SI			
12	MARINO Demetrio	SI			
13	MARRA Vincenzo	SI			
14	MARTINO Demetrio	SI			
15	MAURO Riccardo	SI			
16	MILETO Antonino	NO			
17	MINNITI Giovanni	SI			
18	MISEFARI Valerio	SI			
19	NOCERA Antonino	NO			
20	PARIS Nicola	NO			
21	QUARTUCCIO Filippo	SI			
22	RUVOLO Antonio	SI			
23	SERA Giuseppe Francesco	SI			
24	SERRANO' Paola Maria	SI			

Sono altresì presenti alla seduta senza diritto di voto, gli assessori Sigg.ri: Neri Armando, Anghelone Saverio, Nucera Anna, Zimbalatti Antonino, Nucera Lucia Anita, Marcianò Angela e Calabrò Irene Vittoria. Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa. **Giovanna A. ACQUAVIVA** incaricata della redazione del verbale.

## IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Aprè la discussione sull'argomento posto all'Odg. avente ad oggetto "RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA N. 505/2016 TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA SEZ. LAVORO A FAVORE DI FERRARA DIEGO + ALTRI" e concede la parola all'Assessore alla Polizia Municipale e Sicurezza Urbana, dott. Zimbalatti, che relaziona in merito.

Pone quindi in votazione, per alzata di mano, la delibera in discussione, che viene approvata **a maggioranza** dai 21 presenti in aula con il seguente esito: **voti favorevoli 15** (FALCOMATA', BOVA, BRUNETTI, BURRONE, DELFINO, IACHINO, MARINO, MARRA, MARTINO, MINNITI, MISEFARI, QUARTUCCIO, RUVOLO, SERA E SERRANO'); **contrari 6** (DATTOLA Lucio, DATTOLA Luigi, IMBALZANO Pasquale, MAIOLINO, PIZZIMENTI E RIPEPI); **astenuiti 0**.

IL PRESIDENTE ne proclama l'esito.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO CHE:

- nel periodo 14 giugno/8 luglio 2011 il Comune di Reggio Calabria è stato interessato da una verifica amministrativo - contabile da parte del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale di Finanza - S.I.Fi.P., da cui è scaturita una specifica relazione resa in data 19/08/2011, trasmessa con nota n. 0102364 S.I. 2296/V del 10/10/2011, a firma del Ragioniere Generale dello Stato, nella quale sono emerse a carico dell'Ente alcune irregolarità e carenze, tra le quali alcune afferivano la spesa del personale ed, in particolare, il rilievo n. 16 riguardava l'"*Illegittima erogazione di compensi accessori al personale della Polizia Municipale*";
- in tale relazione gli ispettori in conformità agli orientamenti interpretativi prevalenti dell'ARAN hanno posto in discussione l'art. 17, punto 7, del CCDI del 22/12/2004, che prevedeva la corresponsione ai vigili urbani, addetti in via continuativa o prevalente al servizio esterno, la corresponsione di un'indennità giornaliera ritenendo che "*...Una simile previsione appare in contrasto con le disposizioni del CCNL, così come rilevato dall'ARAN con parere 499-1712, nel quale fa presente che al personale dell'area vigilanza il contratto nazionale ha già riconosciuto una specifica tutela economica con l'attribuzione dell'indennità di cui all'art. 37, comma 1, lett. b, del CCNL del 6.7.1995 che vuole proprio remunerare la specificità delle relative prestazioni. Considerato che il servizio esterno rientra tra le modalità tipiche di espletamento del servizio di Polizia Municipale, nessuna indennità ulteriore doveva essere corrisposta per remunerare il disagio rappresentato dall'espletamento del servizio esterno, in quanto già remunerato dall'indennità di vigilanza.*";
- in ragione di quanto sopra l'Ente ha avviato un'attività di verifica ed analisi delle criticità evidenziate e redatto delle controdeduzioni e contestualmente ha previsto di non erogare l'indennità contestata;
- con ricorso depositato in data 27/09/2013 ed iscritto al R.G. n. 4186/2013 al quale è stato riunito il ricorso iscritto in data 01/07/2015 ed iscritto al n. 2373/2015 alcuni dipendenti del settore Polizia Municipale hanno promosso un giudizio al fine di vedersi riconosciuta l'indennità di cui all'art 17 n.7 n.1 del Contratto Collettivo Integrativo Decentrato, c.d. indennità per attività esterna;
- con l'atto unilaterale del 15/12/2014, predisposto ai sensi dell'art 40 comma 3 ter del D.Lgs n. 165/2001, l'Amministrazione Comunale ha stabilito che "*le somme previste per l'erogazione di tale indennità sono state, comunque, inserite prudenzialmente nelle destinazioni dei fondi per le annualità 2011/2014 ...essendo la verifica della legittimità...oggetto di procedimento giudiziario...*";
- con la determina n. 90/I del 17/05/2016 "*Salario accessorio dei dipendenti- Rettifica costituzione e destinazione fondi dall'anno 2010 al 2014- Rideterminazione e approvazione Fondo anno 2015*", sono state impegnate le somme necessarie per la copertura delle indennità in questione;

**PRESO ATTO CHE** con sentenza n. 505/2016 del 26/04/2016, il Tribunale civile di Reggio Calabria, sez. lavoro ha accolto parzialmente la domanda dichiarando il diritto dei ricorrenti *“a percepire dal Comune di Reggio Calabria l’indennità prevista dall’art. 17. n.7 n.1 del CCDI non corrisposta dal mese di Aprile 2010... nei limiti del fondo ad essa destinata, oltre il maggiore importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria...”*;

**CONSIDERATO CHE**, come da comunicazione del Settore Avvocatura Civica, a partire dal 01/01/2016 le procedure inerenti il riconoscimento del debito fuori bilancio rientrano tra le competenze dei singoli settori non solo relativamente alla sorte capitale ma anche alla liquidazione delle spese legali statuite in sentenza;

**RILEVATO CHE**, con determina n. 119 del 21/06/2016 (R.G. n.1925 del 27/07/2016) è stata liquidata, anche a favore dei ricorrenti, la sola sorte capitale per l’indennità di disagio, nel rispetto dei limiti della destinazione del fondo di cui all’art.15 CCNL 1998/2001;

**RISCONTRATO CHE** a tutte le amministrazioni pubbliche si applica il divieto *“di adottare provvedimenti per l’estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato, o comunque divenute esecutive, in materia di personale delle amministrazioni pubbliche”*, ai sensi dell’articolo 41, comma 6, del DL. n. 207/2008 e che, conseguentemente, a favore dei soli ricorrenti, le suddette somme in ottemperanza alla sentenza n. 505/2016 devono essere maggiorate della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione;

**VISTO** altresì il consolidato orientamento giurisprudenziale per cui in tema di divieto di estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato nel pubblico impiego, la posizione giuridica di coloro che abbiano presentato un tempestivo ricorso si differenzia sotto il profilo soggettivo da quella degli altri dipendenti che vi hanno prestato acquiescenza rimanendo inattivi; pertanto le esigenze di risanamento della finanza pubblica, che riguardano tutte le pubbliche amministrazioni, compresi gli enti locali, sono idonee a sorreggere disposizioni che introducono differenze di trattamento volte a conseguire economie di spesa e conseguentemente la ricordata normativa non lascia alcun margine di apprezzamento discrezionale alle Amministrazioni, vietando in modo tassativo qualunque forma di estensione soggettiva del giudicato (Cds sez.V sede giurisdizionale n.5260/2014, Cons. St., sez. V, 14 febbraio 2011, n. 960; 25 gennaio 2005, n. 139, 2 aprile 2002, n. 1802).

**ATTESO CHE** la somma complessivamente dovuta quale maggior importo tra interessi legali e rivalutazione risulta pari ad € 8.071,18, come da prospetto analitico elaborato dal Servizio Gestione Economica del Personale e qui allegato quale parte integrante del provvedimento;

**RILEVATO CHE** alle suddette spettanze vanno aggiunte le spese legali quantificate in sentenza e maggiorate di Iva, CPA oltre rimborso forfetario spese generali 15%, per un ammontare di € 2.918,24;

**PRESO ATTO CHE** la spesa complessivamente prevista risulta pari ad € 10.989,42;

**VERIFICATO**, quindi, che ricorrono i presupposti di cui all’art.194, lett.a), del D.Lgs n.267/2000 per procedere al riconoscimento di debito fuori bilancio;

**VISTO** l’art 24 del regolamento di contabilità e rilevata la compatibilità con il DUP 2016/2018;

**VISTO** il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori ai sensi dell’art. 239 comma 1, lett.b) punto 6 del TUEL, giusta nota prot. n. 167162 del 27.10.2016;

**VISTO**, altresì, il parere favorevole espresso dalla Commissione Consiliare competente in materia, giusta nota prot. n. 15929 del 01.02.2017;

**VISTI** i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n.267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

**PRESO ATTO** della votazione, il cui esito è proclamato dal Presidente

## DELIBERA

1. **DI RICONOSCERE**, a norma dell'art.194 lett. a) del d.lgs. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio scaturito dalla sentenza n.505/2016 del 26/04/2016, con cui il Tribunale civile di Reggio Calabria, sez. lavoro ha accolto parzialmente la domanda dichiarando il diritto dei ricorrenti *“a percepire dal Comune di Reggio Calabria l'indennità prevista dall'art. 17. n.7 n.1 del CCDI non corrisposta dal mese di Aprile 2010... nei limiti del fondo ad essa destinata, oltre il maggiore importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria...”*.

2. **DI DARE ATTO** che con determina n. 119 del 21/06/2016 è stata liquidata, anche a favore dei ricorrenti, la sola sorte capitale per l'indennità di disagio, nel rispetto dei limiti della destinazione del fondo di cui all'art. 15 CCNL 1998/2001, in perfetta ottemperanza alla sentenza sopra richiamata.

3. **DI DARE ATTO**, altresì, che:

- a seguito del calcolo del maggior importo tra interessi legali e rivalutazione dovuti in ragione del pronunciamento giudiziale la somma complessiva da riconoscere a favore dei dipendenti indicati nei ricorsi R.G. n. 4186/2013 e n. 2373/2015, risulta pari a € 8.071,18, come da conteggio analitico individuale predisposto dal Servizio Gestione Economica del Personale e qui allegato;
- alla suddetta somma vanno aggiunte le spese legali quantificate in complessivi € 2.918,24, comprensivi di IVA, CPA e spese generali;
- la spesa complessivamente prevista risulta, perciò, pari ad € 10.989,42

4. **DI REGISTRARE ED IMPUTARE** la spesa totale di **€ 10.989,42** sul capitolo 1027940, Piano dei Conti 1.10.05.04.001 Bilancio 2016/2018 annualità 2016.

5. **DI DEMANDARE** al Dirigente del Settore Risorse Umane e Patrimonio collettivo il compimento dei conseguenti atti gestionali, nonché la trasmissione della copia del presente provvedimento al Collegio dei Revisori dei Conti di questo Comune ed alla Procura regionale della Corte dei Conti.

Il Presidente propone di dichiarare l'immediata eseguibilità della presente deliberazione.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione favorevole resa **a maggioranza** per alzata di mano dai 21 presenti in aula con il seguente esito: **voti favorevoli 15** (FALCOMATA', BOVA, BRUNETTI, BURRONE, DELFINO, IACHINO, MARINO, MARRA, MARTINO, MINNITI, MISEFARI, QUARTUCCIO, RUVOLO, SERA E SERRANO'); **contrari 6** (DATTOLA Lucio, DATTOLA Luigi, IMBALZANO Pasquale, MAIOLINO, PIZZIMENTI E RIPEPI); **astenuti 0**.

## DELIBERA

**di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.